

POLIZZA

Kasko Libro Matricola

n. 0585.510367523

Decorrenza ore 24:00 del 31.08.2017

Scadenza ore 24:00 del 30.06.2020

La presente Polizza è stipulata tra:

Università degli studi Roma Tre

Via Ostiense, 159

00154 Roma (RM)

C.f./P.iva 04400441001

e

UnipolSai
ASSICURAZIONI

Agenzia di Roma

Via dell'Archetto, 16

00187 – Roma (RM)

SCHEMA DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE KASKO VEICOLI PER DIPENDENTI IN MISSIONE**DEFINIZIONI**

Nel testo che segue, si deve intendere per:

ASSICURAZIONE	il Contratto di Assicurazione;
POLIZZA	il documento che prova e regola l'Assicurazione;
CONTRAENTE	l'Università degli Studi Roma Tre, che stipula l'Assicurazione in nome proprio e per conto di chi spetta;
ASSICURATO	il Soggetto (Persona fisica) il cui interesse è protetto dall'Assicurazione
SOCIETÀ	l'Impresa assicuratrice che ha assunto la presente Assicurazione;
BROKER	il broker di Assicurazione al quale la Contraente ha affidato l'incarico relativo alla gestione ed esecuzione dell'Assicurazione;
PREMIO	la somma dovuta dalla Contraente alla Società a fronte delle garanzie da essa prestate a termini della presente Assicurazione;
RISCHIO	la probabilità che si verifichi il sinistro;
SINISTRO	il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'Assicurazione e dal quale è derivato il danno;
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta, esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
INVALIDITÀ PERMANENTE	la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato alla svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
INABILITÀ TEMPORANEA	la perdita temporanea, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità dell'Assicurato ad attendere alle proprie attività professionali;
INDENNIZZO/INDENNITÀ	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato o agli aventi diritto in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
FRANCHIGIA	la somma stabilita contrattualmente che, in caso di sinistro, resta a carico esclusivo dell'Assicurato, o degli aventi diritto;
LIMITE DI INDENNIZZO	la somma massima dovuta dalla Società;
RICOVERO	la degenza comportante pernottamento in Istituto di Cura;
ISTITUTO DI CURA	ogni Struttura Sanitaria regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza ospedaliera;
PERIODO DI ASSICURAZIONE	il periodo iniziale pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza annuale e i successivi periodi di durata pari a 12 mesi;

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione di cui alla presente Polizza è prestata a garanzia dei danni subiti dai veicoli utilizzati dai dipendenti della Contraente e da questi usati in occasione e nel corso di missioni o adempimenti fuori dalla propria sede di servizio, autorizzati dalla Contraente medesima e opportunamente documentati.

Art. 2 - DURATA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione ha la durata di 34 mesi a decorrere dalle ore 24:00 del 31.08.2017 e con scadenza alle ore 24:00 del 30.06.2020.

La Società s'impegna a prorogare l'Assicurazione, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche in vigore, qualora alla scadenza suddetta non siano state ancora ultimate le procedure di aggiudicazione della nuova gara per i Servizi assicurativi, per il periodo strettamente necessario.

Art. 3 - AMMONTARE DEI PREMI

La Contraente dichiara che l'ammontare di missioni o adempimenti fuori sede, da effettuarsi con veicoli di proprietà o con veicoli di proprietà dei dipendenti, è prevista in numero di 600 su base annua e quindi il premio annuale, al netto della sola imposta di assicurazione vigente, viene così calcolato:

- il premio per singola missione viene convenuto in _____ al netto della sola imposta di assicurazione vigente;
- il premio totale complessivo per ciascun anno viene convenuto in _____ al netto della sola imposta di assicurazione vigente.

Il pagamento del premio avverrà in 3 rate anticipate, di cui la prima di durata di 10 mesi e le altre due di durata annuale. L'Appaltatore avrà diritto al pagamento del premio relativo alla polizza entro il termine previsto dalla normativa vigente decorrente dall'emissione del relativo documento contabile, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 31.8.2017.

Il versamento dei premi da parte del Contraente è, in ogni caso, subordinato alla verifica della permanenza in capo alla Società dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e succ. mod., ed in particolare della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), di cui all'art. 2 del D.L. 25 settembre 2002.

I premi e le relative regolazioni, di cui all'articolo che segue, da inoltrare alla Società saranno versati direttamente dal Contraente al Broker di cui al successivo art. 17, il quale provvederà alla loro immediata consegna. In ogni caso, il versamento dei premi ed ogni altra transazione derivante dal presente appalto dovranno essere effettuati in ottemperanza delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento all'art. 3 della Legge 136/ 2010.

Si considera come data di avvenuto pagamento, a prescindere da quando materialmente sarà accreditato l'ammontare del premio, quella dell'atto che conferisce tale ordine all'Unità Operativa Economico-Finanziaria del Contraente a condizione che gli estremi dell'atto vengano comunicati per iscritto al Broker a mezzo raccomandata o telex o telefax o e-mail.

Il rateo di premio relativo alla eventuale proroga, proporzionale alla maggior durata, verrà corrisposto con le modalità previste per il pagamento del rateo annuale, fermi restando l'efficacia e l'effetto della garanzia a decorrere dalle ore 24:00 del 30.06.2020..

La regolazione del premio avverrà successivamente al termine del periodo di proroga, con le modalità previste all'articolo seguente.

Art. 4 - REGOLAZIONE DEL PREMIO - INCLUSIONI / ESCLUSIONI

Il premio stesso sarà anticipato – in via provvisoria - sulla base degli importi offerti dalla Società, e sarà regolato – in via definitiva – alla fine del periodo annuo, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio anticipato, in base ai premi unitari offerti dalla Società.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla scadenza del periodo annuo di Assicurazione, il Contraente s'impegna a comunicare per iscritto alla Società, per tramite del Broker di cui al successivo art. 17, i dati consuntivi necessari alla regolazione dei premi. Il Contraente è esonerato da tale comunicazione consuntiva qualora abbia già provveduto nel corso dell'anno assicurativo a notificare le eventuali variazioni intervenute.

La Società provvede al conguaglio attivo o passivo del premio calcolato sulla differenza determinata dal numero preventivato delle missioni ed il numero definitivo delle stesse, comunicato dalla Contraente nei termini sopra indicati.

Le missioni sono registrate negli appositi registri della Contraente, registri che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalle Società di effettuare accertamenti e controlli.

In ogni caso, la Società sarà tenuta ad emettere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, la relativa appendice di regolazione premio.

L'eventuale importo a favore della Società dovrà essere pagato dal Contraente entro 90 giorni dalla data di ricezione del documento di regolazione correttamente emesso. Resta inteso che, qualora la Società non rispetti i suddetti termini per l'emissione dell'appendice di regolazione del premio, il Contraente è esonerato dal rispetto del termine per il pagamento del premio stesso.

Qualora i dati consuntivi di regolazione abbiano un valore negativo rispetto ai dati preventivi, la Società rimborserà al Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione del documento di regolazione, l'importo del premio corrispondente, al netto dell'imposta governativa, in quanto già versata all'Erario.

In relazione agli elementi presi come base per il conteggio dei premi, la Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire eventuali chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Al termine dell'annualità o del minor periodo dell'Assicurazione la Società si impegna a trasmettere alla Contraente una copia di tutti gli atti di liquidazione relativi a sinistri con responsabilità degli Assicurati al fine di ottenere dalla Contraente stessa le somme anticipate a titolo di franchigia.

La Contraente si impegna a corrispondere dette somme unitamente al conguaglio del premio eventualmente dovuto.

Art. 5 – LIMITE DI INDENNIZZO

Il limite massimo di risarcimento che la Società è tenuta a corrispondere per ogni sinistro, anche se riguardante più veicoli assicurati con la presente Polizza, non potrà in ogni caso essere superiore a € 25.000,00=.

In caso di esistenza di altra Assicurazione sullo stesso veicolo, la presente deve essere considerata in secondo rischio.

Art. 6 – DECORRENZA DELL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione decorre dal momento della partenza, cessa al momento dell'arrivo alla Sede di destinazione e si riattiva durante il tragitto di ritorno.

Art. 7 – DANNI PRECEDENTI

L'Assicurato e la Contraente sono esonerati dall'obbligo di dichiarare eventuali precedenti sinistri che abbiano implicato una loro responsabilità

Art. 8 - ESONERO DENUNCIA ALTRE ASSICURAZIONI

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le altre eventuali Assicurazioni che i singoli Assicurati avessero in corso o stipulassero in proprio per i medesimi eventi

Art. 9 – DANNI MATERIALI E DIRETTI – ACCESSORI IN GARANZIA

La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di collisione con altro veicolo, urto, ribaltamento e uscita di strada.

Gli accessori, compresi gli apparecchi fonoriproduttori e ricetrasmittenti, sono compresi nella garanzia purché stabilmente installati sul veicolo.

Art. 10 – DANNO PARZIALE E DANNO TOTALE

In caso di danno parziale la Società determina l'indennizzo in base al prontuario dei tempi di riparazione ed al listino prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici senza tener conto del degrado d'uso. L'indennizzo non può comunque superare, nel limite del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro.

In caso di danno totale la Società rimborsa, nei limiti del prezzo di listino, il valore commerciale del veicolo e degli accessori al momento del sinistro, dedotto il valore di recupero.

Si considera perdita totale ogni danno che raggiunge o supera il 75% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

Sia in caso di danno parziale che in caso di danno totale il valore commerciale del veicolo è determinato in base all'Eurotax Giallo.

Art. 11 - ESCLUSIONI

L'Assicurazione non è operante:

- Se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- Nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ubriachezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o allucinogeni;
- Per i danni cagionati con dolo del Contraente e/o dell'Assicurato;

- Per i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari così come quelli cagionati in occasione di sviluppo di energia nucleare o di radioattività.

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Art. 12 – DENUNCIA DEL SINISTRO

La denuncia del sinistro, con l'indicazione degli estremi di identificazione del veicolo, della data, ora e luogo dell'avvenimento, delle circostanze con le quali il sinistro si è verificato, nonché della prova della data, luogo e durata temporale della missione, deve essere inoltrata alla Società, tramite il Broker, di cui al successivo art. 17, entro **30 giorni direttamente a cura del dipendente**, a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo (**indirizzo del Broker da inserire**) o via fax al seguente numero (**numero fax del Broker da inserire**), utilizzando il Modulo di denuncia, che sarà appositamente predisposto e che dovrà essere inviato in copia conoscenza all'Università, Area Contratti e Contenzioso, n. fax 0657332367.

L'Università si riserva comunque la facoltà di inoltrare, per il tramite del Broker, la denuncia del sinistro alla Società, in luogo del dipendente, nei termini e con le modalità suddette.

Art. 13 – LIQUIDAZIONE DEL DANNO

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale competente per giurisdizione.

I periti devono:

- a) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente abbiano adempiuto ai propri obblighi;
- b) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- d) procedere alla stima alla liquidazione del danno.

I risultati delle operazioni di cui ai *punti c) e d)* sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Società e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 14 – PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro **30 giorni** dall'atto di liquidazione amichevole o dal verbale di perizia definitiva.

Art. 15 - FRANCHIGIA

In caso di sinistro, sull'importo liquidato a termini di Polizza, rimane a carico della Contraente a titolo di franchigia fissa e assoluta la somma di € 250,00= per ogni evento.

Art. 16 - RIVALSA

In caso di sinistro con responsabilità di terzi identificati, l'indennizzo sarà corrisposto per l'intero importo del danno, senza applicazione della franchigia. L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'*art. 1916 del Codice civile*, nei confronti dei terzi responsabili sarà esercitata dalla Società per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato. In caso di sinistro con responsabilità totale dell'Assicurato, rimane a carico della Contraente la franchigia pattuita in Polizza.

NORME DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**Art. 17 - GESTIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA BROKER**

Il Contraente si è avvalso, per l'analisi dei rischi, nonché per la consulenza tecnica necessaria alla stesura dello Schema di Polizza, di una società di brokeraggio di propria scelta, i cui estremi saranno resi noti a seguito dell'avvenuta aggiudicazione. Tale Broker fornirà – su richiesta del Contraente - assistenza in corso di gara, e fornirà assistenza e consulenza nell'esecuzione e gestione amministrativa e tecnica delle conseguenti obbligazioni contrattuali.

L'opera del broker sarà remunerata dalla Società, in conformità agli usi riconosciuti del mercato nazionale ed internazionale, attraverso una provvigione pari al **10%** dei premi imponibili di ogni contratto assicurativo oggetto del presente appalto.

La remunerazione del Broker dovrà essere parte dell'aliquota dovuta dalla Società alla propria rete di vendita diretta e **non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente**.

I premi per i singoli rischi e le relative regolazioni da inoltrare alla Società saranno versati direttamente dal Contraente al broker incaricato, il quale provvederà alla loro immediata consegna, come precisato al precedente art. 3.

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto saranno effettuate per il tramite del Broker al quale è assegnata la gestione delle polizze. La Società riconosce che le comunicazioni ricevute dal Broker si intendono come ricevute dalla Società stessa, anche ai fini dell'art. 1913 del Codice civile.

Tutte le comunicazioni fra le parti devono avvenire, pena l'invalidità, a mezzo lettera raccomandata o telegramma o fax.

Art. 18- RAPPORTI SEMESTRALI

La Società si impegna ed obbliga a fornire, entro **30 giorni** dalla scadenza di ciascun semestre, decorrente dalla data di inizio del Servizio, e mediante atto scritto, al Contraente per tramite del Broker, il dettaglio dei sinistri avvenuti, così suddiviso:

- elencazione dei sinistri Denunciati;
- sinistri Riservati, con indicazione dell'importo a riserva che dovrà essere mantenuto nei successivi rendiconti, sia sui supporti magnetici che sulla documentazione cartacea, anche ad avvenuta liquidazione o ad annullamento "senza seguito" del sinistro stesso;
- sinistri Liquidati, con indicazione dell'importo liquidato;
- sinistri Respinti, con precisazione scritta delle motivazioni.

Per il monitoraggio progressivo dell'andamento dei sinistri la Società è tenuta a fornire ogni **30 giorni** un report contenente i seguenti dati:

- n. sinistro e data di apertura della pratica;
- data di accadimento del sinistro, nominativo del Terzo coinvolto, descrizione dell'evento;
- indicazione della richiesta di risarcimento;
- stato della pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento in date diverse da quelle indicate.

Qualora i rapporti semestrali non siano trasmessi con la periodicità prevista, il Contraente, eventualmente anche per tramite del Broker, ne intima per iscritto la trasmissione alla Società. Trascorsi 15 giorni dall'intimazione senza seguito, il Contraente provvederà all'applicazione delle penali, previa contestazione, come previsto nel successivo art. 21.

Art. 19 - CENTRO DI LIQUIDAZIONE E REFERENTE

La Società dovrà impegnarsi a disporre di un centro di liquidazione sinistri nel **Comune di Roma**.

La Società è tenuta, prima della sottoscrizione della Polizza, ad indicare nome e recapito del referente, responsabile della gestione del contratto, il quale avrà il ruolo d'interlocutore con il Contraente per il tramite del broker.

I recapiti e i nominativi dei liquidatori dovranno essere comunicati per iscritto al Contraente **entro 30 giorni** dalla nomina; la Società si impegna sin da ora, inoltre, a comunicare tempestivamente al Contraente ogni

intervenuta modifica e/o sostituzione all'interno degli elenchi dei centri di liquidazione incaricati, come consegnata nei termini suddetti.

Art. 20 - INADEMPIENZE E PENALI

La violazione degli obblighi descritti al precedente art. 18 dà facoltà al Contraente di sanzionare l'inottemperanza della Società mediante l'applicazione di penali. Per ciascuna inadempienza sarà applicata una penale progressiva determinata nel modo seguente:

- Prima inadempienza € 1.000,00
- Seconda inadempienza € 2.000,00

Gli importi delle penali saranno prelevati dal Contraente dall'importo della cauzione definitiva versata a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte, di cui alla Lettera d'invito.

Art. 21 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Contraente potrà procedere in pieno diritto alla risoluzione immediata ipso iure del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei casi di seguito elencati, che configurano ai sensi e per gli effetti di cui al citato articolo, inadempimenti gravi e sostanziali:

- Violazione del divieto di cessione di cui all'art. 106 del Codice dei Contratti e succ. mod;
- Applicazione delle penali previste all'art. 20 che complessivamente superino l'importo di € 3.000,00;
- Violazione degli obblighi statuiti dall'art. 23 "Obbligo di riservatezza";
- Cessazione di attività, concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- Sussistenza di una delle condizioni di esclusione dai pubblici appalti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti e succ. mod;
- Accertamento della non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e/o delle informazioni fornite dalla Società ai fini della partecipazione alla gara e all'aggiudicazione della stessa;
- In tutti i casi in cui le transazioni di cui all'Art. 3 "Ammontare dei premi" siano state eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Nelle richiamate fattispecie e in tutte quelle ad esse assimilabili, la risoluzione si intende operante allorché il Contraente notifichi per iscritto alla Società, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di avvalersi della presente clausola. Il Contraente procederà, altresì, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo, fatto salvo ed impregiudicato il diritto a richiedere in ogni caso il risarcimento per gli eventuali danni subiti e ad esperire ogni rimedio giudiziale e stragiudiziale a tutela delle proprie ragioni.

In caso di risoluzione la Società rimborserà, entro 15 giorni dalla comunicazione della risoluzione, la quota di premio anticipato relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 22 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 120 giorni. In tal caso la Società, entro 30 giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute in corso di validità della Polizza.

Art. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza. In particolare, pena la risoluzione ipso iure ai sensi dell'art. 35, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti, la Società dovrà impegnarsi a:

- rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta dal Contraente ed agli utenti, interni ed esterni, di quest'ultima, di cui vengano a conoscenza per ragioni di servizio;
- vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento relativi ai servizi di cui al presente CSA;

- porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e, in particolare, tutte le azioni, anche di natura legale, necessarie per evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o indirettamente imputabili alla Società e/o ai suoi dipendenti, la stessa Società sarà tenuta a risarcire al Contraente gli eventuali danni che siano direttamente o indirettamente connessi alla suddetta divulgazione. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione del Servizio e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

Art. 24 - INTERPRETAZIONE DELLE POLIZZE

In caso di interpretazione dubbia delle clausole contenute nella presente Polizza oggetto, nonché delle norme ivi richiamate e/o comunque applicabili, le medesime vanno interpretate nel senso più favorevole all'Assicurato e/o Contraente.

Art. 25 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie riguardanti l'esecuzione del presente appalto e l'applicazione delle Polizze in esso ricomprese saranno devolute all'esclusiva competenza del Foro di Roma. È escluso il ricorso all'arbitrato salvo quanto previsto al precedente Art. 13.

Art. 26- SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti l'aggiudicazione e la stipulazione della Polizza sono a carico della Società. Gli oneri fiscali relativi alle singole assicurazioni sono a carico del Contraente.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., le Parti consentono il trattamento dei dati personali contenuti nella Polizza e degli obblighi che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti contrattuali.

Art. 28 – NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dal presente Schema di Polizza, valgono le prescrizioni della Lettera di invito e della normativa in materia, purché compatibili.

IL CONTRAENTE

.....

LA SOCIETA'**UnipolSai**
ASSICURAZIONI